

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE

Art. 1) E' costituita una Associazione denominata "INDAGINI 3- Centro Ricerche Consumi e Ambiente"

Art.2) L'Associazione, che non ha scopo di lucro, intende realizzare studi e ricerche di carattere giuridico, economico, sociale e culturale al fine di promuovere attraverso la conoscenza e l'informazione una migliore e maggiore sensibilità atta a implementare e a difendere diritti di cittadinanza.

Art. 3) L'Associazione ha sede legale in Roma, Via Ignazio Silone 6° Ponte . Possono essere istituite sedi della stessa, in Italia e all'Estero, previa deliberazione del Consiglio Direttivo.

Art. 4) L'anno sociale e finanziario dell'Associazione coincide con l'anno solare.

Art. 5) L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 6) Possono aderire all'Associazione cittadini italiani e stranieri, persone giuridiche, enti pubblici e privati.

Art. 7) I soci si distinguono

- in soci fondatori
- soci aderenti, previa accettazione del Consiglio Direttivo

Art. 8) L'accettazione e la registrazione di socio ordinario nell'Associazione è vincolata alle seguenti condizioni:

Presentazione della domanda di ammissione sottoscritta dal richiedente
Accettazione del presente statuto
Pagamento della quota associativa stabilita dal Regolamento costituito dal Consiglio Direttivo

Art. 9) Diritti e doveri dei soci. Le domande di iscrizione saranno presentate al Consiglio Direttivo che a suo insindacabile giudizio avrà facoltà di accettare o respingere.

L'appartenenza all'Associazione implica per i Soci l'accettazione incondizionata del presente Statuto e delle disposizioni regolamentari emanate dagli organi competenti in attuazione dello stesso.

Tutti i Soci, nel rispetto delle norme che disciplinano le singole attività, iniziative o manifestazioni hanno il diritto di frequentare i locali e usare le attrezzature messe a disposizione dall'Associazione, partecipare alle manifestazioni promosse dall'Associazione e beneficiarne dei servizi. Possono altresì partecipare alle attività dell'Associazione i soci di associazioni e/o di federazioni di secondo grado a cui la stessa associazione aderisce e che abbiano stipulato accordi di collaborazione o di reciprocità con la stessa.

Il socio rimane tale fino a quando lo stesso non recede dall'associazione o non si verificano una delle cause che ne prevedono l'esclusione, come stabilito dal successivo art. 10. Tutti gli associati che abbiano compiuto la maggiore età e che sono iscritti all'associazione da almeno tre mesi, hanno diritto di voto in assemblea per l'approvazione e le modificazioni del presente statuto e dei regolamenti e per la elezione degli organi direttivi dell'associazione ai quali può liberamente concorrere.

I soci hanno diritto di ricevere all'atto dell'ammissione, la tessera sociale di usufruire di tutte le strutture, dei servizi, delle attività, delle prestazioni e provvidenze attuate dall'associazione, nonché di intervenire con diritto di voto nelle assemblee. I soci sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione, stabilita dal consiglio direttivo ed all'osservanza dello statuto e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

Art. 10 Organi dell'associazione

Sono organi dell'associazione:

- 1) Assemblea;
- 2) Il Consiglio Direttivo;
- 3) Segretario;
- 4) Tesoriere;
- 5) Il Presidente;
- 6) Il Vicepresidente o più Vicepresidenti

Art. 11 Composizione dell'Assemblea

L'Assemblea è composta da tutti i soci dell'Associazione.

Sono soci fondatori coloro che partecipano alla costituzione dell'originario fondo di dotazione dell'Associazione. Sono soci ordinari coloro che aderiscono all'Associazione nel corso della sua esistenza.

Possono essere soci tutti coloro che si dichiarano d'accordo e si conformino agli scopi dell'Associazione, siano in regola con il pagamento delle quote sociali e rispettino il presente statuto e/o i regolamenti approvati dall'Assemblea

L'ammissione dei soci ordinari avviene su domanda scritta degli interessati ed è sottoposta all'accettazione del Consiglio Direttivo. La qualità di socio si intende piena ed assoluta, con parità di diritti e di doveri, senza alcuna limitazione e distinzione tra i soci. I soci fondatori e ordinari sono tenuti al pagamento della quota di associazione annuale che verrà stabilita dall'Assemblea costituente e successivamente dal Consiglio direttivo. I soci avranno diritto di frequentare i locali e di utilizzare le eventuali strutture senza modificarne la naturale destinazione.

E' espressamente esclusa ogni limitazione in funzione della partecipazione associativa. La qualità di socio si perde per morte, recesso o esclusione. Il socio può sempre recedere dall'Associazione ai sensi dell'art.24 del C. C., con comunicazione scritta da inviarsi al Presidente con preavviso di almeno tre mesi. Con deliberazione motivata dal Consiglio Esecutivo, può essere escluso l'associato allorché ricorra uno dei seguenti motivi:

- grave e ripetuta violazione delle norme statutarie - regolamentari o delle disposizioni assunte dagli organi sociali;
- morosità nel pagamento delle quote associative o grave inadempienza agli obblighi imposti all'associato dallo statuto o dai regolamenti interni;
- comportamento dell'associato che abbia arrecato, o che vi sia fondato timore possa ragionevolmente arrecare, danni morali o patrimoniali all'Associazione. Avverso la delibera di esclusione, da comunicarsi all'interessato con lettera raccomandata l'associato può ricorrere all'Assemblea dei soci. La deliberazione acquista efficacia con la iscrizione a libro dei soci. I soci esclusi per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi pagando una nuova quota di iscrizione ed ogni precedente pendenza con l'Associazione. I soci eleggono domicilio presso l'Associazione, nella cui sede, legale e virtuale, essi prenderanno cognizione di tutti gli avvisi, delle convocazioni e degli atti inerenti la vita sociale, senza ulteriore avviso, salvo diversa deliberazione del Consiglio Direttivo e/o diversa previsione regolamentare interna dell'Associazione.

Art. 12 Convocazione

L'assemblea è costituita da tutti i soci in regola con il versamento delle

quote sociali; ogni socio ha diritto a uno e un solo voto. Essa è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, su deliberazione dello stesso o su iniziativa di 1/3 dei soci. L'assemblea va indetta in prima e seconda convocazione, a distanza di almeno due ore l'una dall'altra. Essa è validamente costituita con la partecipazione di 2/3 dei soci in prima convocazione, e di almeno un terzo dei soci in seconda convocazione; essa delibera con la maggioranza assoluta dei presenti, salvo diversa espressa previsione del presente statuto e dei regolamenti. La convocazione dell'Assemblea e l'ordine del giorno sono comunicati ai soci con quindici giorni di anticipo per affissione all'albo dell'associazione.

Art. 13 Compiti dell'Assemblea

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo entro il 31 marzo di ogni anno e del bilancio preventivo entro il 30 novembre di ogni anno.

Essa inoltre:

- provvede alla nomina del Consiglio Direttivo, del Presidente e del Tesoriere;
- delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- delibera sulle modifiche del presente statuto;
- approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento delle attività dell'Associazione,
- delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio e la nomina di uno o più liquidatori

Art. 14 Verbalizzazione

Le deliberazioni assembleari sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario dell'associazione e sottoscritto dal Presidente. Il verbale può essere consultato da tutti i soci che hanno diritto di trarne copia.

Art. 15 Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto dai Soci Fondatori e da 5 membri eletti dall'Assemblea dei soci tra i propri componenti. Il Consiglio si riunisce validamente con la presenza di almeno la metà più uno dei consiglieri. Il Consiglio è convocato mediante un comunicato scritto contenente l'ordine del giorno, almeno con sette giorni di anticipo

Art. 16 Durata del Consiglio

Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni; al termine i consiglieri possono essere riconfermati. In caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di uno o più membri, il consiglio direttivo ha la facoltà di procedere per cooptazione all'interazione del consiglio stesso fino al numero statutario.

Art. 17 Funzioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente o il 25% dei suoi membri lo ritengano necessario; le riunioni sono valide se sono presenti almeno il 51% dei membri e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente; in assenza di entrambi dal Consigliere più anziano d'età. Le presenze e le decisioni possono essere delegate attraverso la Posta Elettronica

Il Consiglio ha il compito:

- di curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- di deliberare sulle questioni di straordinaria amministrazione;
- di predisporre il bilancio preventivo e consuntivo;
- di deliberare su ogni altra questione sottoposta al suo esame dal Presidente;
- di deliberare circa l'ammissione dei soci;
- di proporre all'Assemblea dei soci il recesso ed esclusione dei soci;
- di nominare un Segretario che ha il compito di redigere e sottoscrivere insieme al Presidente i verbali dell'Assemblea e le scritture contabili, ma non ha diritto di voto nel consiglio direttivo se esso non rientra tra i consiglieri eletti;
- di stabilire la quota associativa annuale, nonché il regolamenti per la gestione pratica dell'Associazione

Art. 18 Presidente, Vice Presidente e Segretario

Il Presidente dell'associazione è anche Presidente del Consiglio Direttivo.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea, a maggioranza assoluta dei voti, dura in carica lo stesso periodo del Consiglio Direttivo e può essere riconfermato. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il Presidente può conferire sia ai soci che a terzi procure o mandati speciali.

. Il Presidente nomina un segretario del Consiglio Direttivo che ha le funzioni di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente ed il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendono necessarie o opportune per il funzionamento dell'Associazione. Il Segretario cura la tenuta del libro dei verbali dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo, nonché del libro dei soci dell'Associazione.

Art. 19 Funzioni del Presidente

Il Presidente dirige l'Associazione e la rappresenta a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio. Ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento di tutte le attività dell'Associazione. Al Presidente spetta l'ordinaria amministrazione e la firma degli atti sociali che impegnino l'Associazione sia nei riguardi dei soci che di terzi.

Art. 20 Il Tesoriere

Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'associazione e ne tiene la contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio preventivo e consuntivo, accompagnandolo con idonea relazione contabile. Il Tesoriere dura in carica lo stesso periodo del Consiglio direttivo ed è rieleggibile.

Art. 21 Il Comitato dei Revisori

Il Collegio dei Sindaci Revisori è nominato dall'Assemblea ordinaria e si compone di non più di 3 membri effettivi e 2 supplenti. Questi possono anche essere scelti all'esterno dell'associazione, con il fine ultimo di rispettare tutti gli obblighi fiscali/amministrativi dell'Associazione

I Revisori dei conti curano la

tenuta del libro delle adunanze, partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo con facoltà di parola ma senza diritto di voto.

Verificano la regolare tenuta della contabilità

dell'Associazione e dei relativi libri, esprimono pareri sui rendiconti.

TITOLO 5

Risorse economiche e disposizioni finali

Art. 22 Patrimonio

Per l'adempimento dei suoi compiti, l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

- a) versamenti effettuati dai Fondatori;
- b) versamenti da quelli effettuati da tutti coloro che aderiscono all'Associazione;
- c) eventuali introiti derivanti dallo svolgimento della sua attività/ scopo.

Inoltre l'Associazione potrà essere finanziata da elargizioni o contributi da parte di Enti pubblici e privati o persone fisiche, da eventi o manifestazioni, dagli avanzi di gestione, dai beni mobili ed immobili che pervenissero all'Associazione a qualunque titolo, da patrocini o da donazioni. I fondi eventuali verranno gestiti dal Consiglio Direttivo.

E' lo stesso facoltà degli Associati effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli annuali, a fondo perduto, di qualsiasi entità.

Art. 23 Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente statuto, si rimanda alla normativa vigente in materia.